



Camera di Commercio
Reggio Calabria



**Regolamento per il riconoscimento di agevolazioni in favore
delle vittime della criminalità e dell'usura**

Approvato dal Consiglio Camerale con delibera n.3 del 22.04.2009

Regolamento per il riconoscimento di agevolazioni in favore delle vittime della criminalità e dell'usura

Art. 1 - Finalità ed oggetto

1. La Camera di Commercio di Reggio Calabria, consapevole di quanto bisogno ci sia di nuova politica, nuova cultura, nuova impresa, che abbiano un fondamento etico e che sappiano diffondere segnali di novità e di speranza, atti a generare la cultura della fiducia e convincere alla collaborazione responsabile e al senso della comunità sul fronte della lotta alla criminalità dai tratti violenti, nascosti pervasivi, tesa ad assoggettare risorse economiche, relazionali e sociali; impegnata a contrastare il sistema delle "imprese a sicurezza e libertà limitata" che la criminalità ha interesse a consolidare sul territorio della provincia, avverte quanto sia importante fornire strumenti e modelli di riferimento per la costruzione di una economia reale più forte, denunciare l'assuefazione alla mentalità dell'ambiente e la legalità meramente formale e farisaica e le disattenzioni e il silenzio che finiscono con il giustificare e rafforzare il sistema della illegalità e della violenza mirato ad esercitare il controllo sociale, rinunciare all'indifferenza e all'abitudine che portano a pensare che si possa convivere con l'illegalità, l'ingiustizia, la sopraffazione delle libertà; istituisce misure di solidarietà in favore delle vittime di reati commessi sul territorio dalla criminalità organizzata, volte in particolare a prevenire e combattere il fenomeno dell'usura e dell'estorsione.

Art. 2 – Destinatari

1. Agli effetti della presente legge deve intendersi per vittima della criminalità, anche in riferimento all'articolo 1 lettera a) della Decisione Quadro del Consiglio dell'unione europea 2001/220/GAI, la persona fisica che ha presentato denuncia alla competente autorità per aver subito un pregiudizio, fisico o mentale, nonché danni materiali, a seguito di reati riferibili alla criminalità organizzata, all'estorsione ed all'usura ed ha collaborato con la Giustizia fornendo elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione e/o la cattura dell'autore o degli autori.

2. Sono esclusi dall'accesso ai benefici previsti dalla presente legge, tutti coloro che hanno riportato condanna o hanno procedimenti penali in corso per reati associativi nonché per usura, estorsione, reati in materia di armi e droga, rapina, sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione, qualunque altro reato, ivi compresi quelli contro la Pubblica Amministrazione, con l'aggravante di cui all'art. 7 della legge 12 luglio 1991, n. 203;

- coloro che siano stati sottoposti a misure di prevenzione personale e/o patrimoniale o abbiano in corso procedimenti per la loro applicazione.

Art. 3 – Agevolazioni

Nei confronti di soggetti, che nell'esercizio di attività imprenditoriale, iscritti nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio di Reggio Calabria, risultino vittime di azioni della criminalità ed in particolare dei reati dell'estorsione e dell'usura, la Camera di Commercio di Reggio Calabria riconosce un contributo annuo pari a titolo di rimborso di quanto dovuto e versato dalla vittima per diritto annuale, per un periodo di cinque anni.



Art.4 – Condizioni

1. Il contributo è concesso alle vittime di cui al precedente articolo o, in caso di morte, ai loro familiari, compresi i conviventi *more uxorio* a condizione che:

a) abbiano sporto alla competente autorità circostanziata notizia di reato o denuncia o querela, fornendo elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti perpetrati a loro danno e per l'individuazione o la cattura degli autori;

b) che non abbiano concorso nel fatto delittuoso o in reati a questo connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale e che al tempo dell'evento e successivamente non risultino sottoposti a misura di prevenzione o al relativo procedimento di applicazione, ai sensi delle Leggi 27 dicembre 1956, n.1423 e 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni, né risultino destinatari di provvedimenti che dispongano divieti o sospensioni o decadenze ai sensi degli articoli 10 e 10-quater, secondo comma, della medesima Legge n. 575 del 1965, salvi gli effetti della riabilitazione.

c) che il soggetto leso o i familiari richiedenti, risultino essere, al tempo dell'evento, del tutto estranei ad ambienti e rapporti delinquenti.

2. Il verificarsi delle condizioni di cui al precedente comma va documentato da attestazione del Prefetto o dall'autorità giudiziaria competente su richiesta dell'ente o tramite acquisizione di sentenza penale.

Le condizioni di cui al precedente art.2, comma 2 va attestato da dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti degli artt.46 e 47 del D.P.R. n.445 del 28/12/2000 e successive modificazioni: dichiarazione soggetta a controllo ai sensi dell'art.71 dello stesso DPR 445/2000 e s.m.i..

3. Nel caso in cui ,successivamente alla concessione del beneficio di cui al precedente art.3, intervengano provvedimenti dell'autorità giudiziaria e/o degli organi di polizia che accertino un diverso comportamento della vittima rispetto a quanto previsto dal precedente art.2, la Camera di Commercio di Reggio Calabria Amministrazione comunale, accertata la decadenza del regime di favore, procederà al recupero delle somme dovute.

Art.5 . Sospensione della riscossione

1. Alla notizia di reato o querela o denuncia o altro mezzo giudiziario con il quale la vittima fornisce all'autorità giudiziaria informazioni scritte o orali su reati inerenti il racket o l'usura commessi da persone note o ignote può far seguito, su richiesta, la sospensione immediata del diritto annuale iscritto a ruolo e dovuto dalla stessa vittima sino all'acquisizione dell'attestazione di cui al precedente articolo, comma 2.

Art.6 – Istanze e procedimento

1. La corresponsione dei contributi avverrà dietro presentazione di apposita domanda da parte del soggetto interessato entro 90 giorni dall'avviso di conclusione dell'indagine o dal decreto di archiviazione.

2. La domanda, redatta sul modello appositamente predisposto, deve contenere sotto forma di autocertificazione, ai sensi del DPR n.445/2000, le generalità, l'indirizzo, la descrizione dell'attività esercitata e di non aver riportato condanna e di non avere procedimenti penali in corso per reati associativi nonché per usura, estorsione, reati in materia di armi e droga, rapina, sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione, e per qualunque altro reato, ivi compresi quelli contro la Pubblica Amministrazione, con l'aggravante di cui all'art. 7 della legge 12 luglio 1991, n. 203.

3. La domanda dev'essere presentata alla Camera di Commercio. I.A.A. di Reggio Calabria e alla sua istruttoria provvederà il Servizio Economico Finanziario.

Il responsabile del procedimento è individuato nella responsabile dello stesso Servizio.



4. In sede di istruttoria vengono valutate le condizioni di ammissibilità ed i requisiti di legittimazione nonché i presupposti rilevanti per l'erogazione dei contributi; ove necessario l'ufficio provvede alla richiesta di elementi informativi ed eventuale documentazione integrativa.

5. Conclusa l'istruttoria, il Responsabile del Procedimento provvede a formalizzare alla Giunta Camerale proposta di provvedimento per la concessione o il diniego dei contributi entro 30 giorni dalla data di ricevimento della domanda.

6. Le domande verranno esitate in ordine cronologico di presentazione.

7. Comunicazione della concessione del contributo nonché del mancato accoglimento con il motivo del rigetto sarà data ai richiedenti entro 15 giorni dalla data di adozione del provvedimento da parte della Giunta Camerale anche se in corso di pubblicazione.

Art.7 Entrata in vigore

1. Ai fini dell'applicazione delle misure di cui ai precedenti articoli 3 e 7 si terrà conto della collaborazione prestata successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento, anche se i reati siano stati consumati precedentemente.

2. L'entrata in vigore del presente regolamento è subordinata all'approvazione da parte del Consiglio Camerale.